



Oggetto: D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

Si comunica che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2018, il D.Lgs.n.62 del 2018, recante la disciplina di attuazione della Direttiva(UE) 2015/2302 che ha aggiornato la normativa relativa ai contratti del turismo organizzato.

Obiettivo della Direttiva era quello di adeguare la normativa allo sviluppo del settore, su cui ha inciso in via principale l’informatizzazione delle vendite con l’avvento di internet.

La scelta del Legislatore comunitario è stata quella di optare per un’armonizzazione di tipo “forte”, introducendo una disciplina dettagliata e prescrittiva, al fine di assicurare una maggiore uniformità normativa all’interno degli Stati membri. Si tratta, infatti, di una Direttiva quasi “self executing”, con la quale è stato lasciato un margine di operatività minimo ai singoli Stati membri. Al fine di garantire la massima armonizzazione, è stato precisato che, salvo che la Direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla Direttiva medesima, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un diverso livello di tutela (c.d. "divieto di gold plating", in base al quale la disciplina nazionale di attuazione non può introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive).

1. STRUTTURA DEL DECRETO LEGISLATIVO

Dal punto di vista sistematico, il Legislatore ha optato per la collocazione delle norme di recepimento della Direttiva nell'ambito della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, sostituendo integralmente il **Capo I del Titolo VI dell'Allegato I al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del Turismo)**.

Sono stati fatti salvi i maggiori diritti attualmente previsti dal Codice del turismo a tutela del viaggiatore, tra i quali, in particolare:

- l'applicazione della direttiva in caso di fatturazione separata dei servizi,
 - il risarcimento del danno da vacanza rovinata in favore del viaggiatore,
 - le garanzie in caso di insolvenza o fallimento del venditore,
 - l'assistenza al viaggiatore in difficoltà.
-

Il decreto legislativo si compone di 4 articoli e due allegati.

- **Articolo 1:** sostituisce integralmente l'attuale Capo I del Titolo VI dell'Allegato I al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- **Articolo 2:** modifica il D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) aggiornando i riferimenti normativi ivi contenuti alla nuova formulazione del Codice del turismo derivante dal recepimento della Direttiva 2015/2302 e specificando quali disposizioni del codice del consumo si applicano anche ai pacchetti turistici;
- **Articolo 3:** fissa il termine di entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- **Articolo 4:** reca la clausola di invarianza finanziaria;
- **Allegato A (parte I, II, III):** reca i moduli informativi standard per i contratti di pacchetto turistico;
- **Allegato B (parte I, II, III, IV, V):** reca i moduli informativi standard per i servizi turistici collegati.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 32 del D.Lgs. 79/2011 stabilisce che la disciplina dei contratti del turismo organizzato di cui al Capo 1 si applica *“ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti”*.

Sono invece esclusi dall'applicazione della disciplina dei contratti del turismo organizzato:

- Pacchetti e servizi turistici collegati della durata inferiore a 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;
- Pacchetti e servizi turistici collegati venduti o agevolati occasionalmente e comunque non più di due volte l'anno, senza fini di lucro e a un numero ristretto di persone senza offerta al pubblico dalle associazioni di cui all'art. 5, con obbligo di informare viaggiatori e professionisti che tali pacchetti e servizi turistici non sono soggetti alla disciplina di settore;
- Pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale conclusi tra un professionista e altro soggetto che opera nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale

3. DEFINIZIONI

Importanti novità riguardano gli aspetti definatori dei principali istituti disciplinati dalla Direttiva, che hanno subito profonde modifiche e innovazioni.

A. «Servizio turistico» - art. 33, comma 1, lett. a):

Per «servizio turistico» si intende:

1. Trasporto passeggeri;
2. Alloggio;
3. Noleggio veicoli;
4. Qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2), 3).

B. «Servizi turistici integrativi» - art. 33, comma 1, lett. b):

Sono «servizi turistici integrativi» i servizi accessori quali, tra gli altri:

- il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri;
 - l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti;
 - il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi;
 - l'organizzazione di attività di intrattenimento o sportive;
 - la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio;
 - la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero
 - l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo;
- ✓ qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale.

Tale fattispecie è stata introdotta nel testo del Decreto Legislativo a seguito di un ampio dibattito in fase di recepimento della Direttiva. Si tratta di un elenco, esemplificativo e non esaustivo, di servizi turistici che, nel caso in cui siano combinati con uno dei servizi turistici principali (di cui all'art. 33, comma 1, lettera a), n. 1, 2, 3,), non determinano – per definizione – la creazione di un pacchetto turistico.

La ratio di questa previsione è che i servizi sopra elencati non hanno una propria autonomia, ma sono parte integrante o – comunque – completano, anche secondo la prassi locale, il servizio principale a cui accedono.

C. «Pacchetti turistici» - art. 33, comma 1, lett.c)

E' un pacchetto turistico la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
- 2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
 - 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
 - 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
 - 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
 - 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure
 - 2.5) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

La Direttiva chiarisce (cfr. art. 33, comma 2) che non è un «pacchetto turistico» una combinazione di un servizio turistico di cui ai numeri 1), 2), 3) dell'art. 33, comma 1, lett. a) con uno o più servizi turistici di cui al numero 4):

- a. se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione
- b. oppure sono selezionati e acquistati dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui ai numeri 1), 2), 3).

D. «Servizi turistici collegati» - art. 33, comma 1, lett. f)

Viene introdotta per la prima volta la categoria dei servizi turistici collegati, per i quali non sussistono le stesse tutele previste per i pacchetti turistici, salvo la garanzia per il caso di insolvenza del soggetto agevolatore (cfr. artt. 47, 49).

Sono «servizi turistici collegati» almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:

- 1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
- 2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

La Direttiva chiarisce (cfr. art. 33, comma 4) che non è un «servizio turistico collegato» l'acquisto di un servizio di cui ai numeri 1), 2), 3) dell'art. 33, comma 1, lett. a) con uno o più servizi turistici di cui al numero 4), se questi ultimi non rappresentano una porzione significativa pari o superiore al 25% del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale.

Il soggetto agevolatore – cioè il professionista che agevola la conclusione dei contratti aventi ad oggetto i singoli servizi turistici – ha l'obbligo di informare il viaggiatore in merito al fatto che non godrà dei diritti derivanti dalla conclusione di un contratto di pacchetto turistico (cfr. moduli standard di cui all'allegato B).

Nel caso in cui il professionista ometta tale informazione, troveranno applicazione i diritti e gli obblighi previsti per i pacchetti turistici dagli artt. 38, 41 e dalla sez. IV del decreto legislativo.

4. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO

Gli obblighi informativi sono stati implementati dalla nuova disciplina, al fine di assicurare la massima trasparenza e di limitare il contenzioso.

L'organizzatore e, se presente, il venditore devono fornire al viaggiatore prima della conclusione del contratto:

a) il modulo standard di cui all'allegato A

b) le informazioni di cui all'art. 34, tra le quali:

- Caratteristiche principali dei servizi turistici;
- Nome e recapiti dell'organizzatore e del venditore;
- Il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti aggiuntivi calcolabili oppure un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere e le modalità di pagamento. Ove non sia rispettato l'obbligo informativo su imposte, diritti e altri costi aggiuntivi, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi;
- Il numero minimo di partecipanti richiesto per il pacchetto (art. 41, comma 5, lett. a);
- Informazioni in materia di passaporti e visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
- Informazioni circa le facoltà di recesso del viaggiatore;
- Gli estremi della protezione in caso di insolvenza dell'organizzatore o del venditore.

5. MODIFICHE AL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELL'INIZIO DEL PACCHETTO.

A. Cessione del pacchetto turistico (art.38)

Viene introdotta la facoltà per il viaggiatore, prima dell'inizio del pacchetto, di cedere il contratto di pacchetto turistico ad altro viaggiatore, alle seguenti condizioni:

- Preavviso all'organizzatore almeno sette giorni prima dell'inizio del viaggio;
- Il cessionario deve soddisfare tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli altri costi aggiuntivi.

B. Revisione del prezzo (art. 39)

E' stata in parte modificata la disciplina relativa alla revisione del prezzo.

Come già previsto nella precedente versione del Codice del turismo, il prezzo del pacchetto può essere modificato soltanto nel caso in cui tale facoltà sia espressamente prevista nel contratto, solo in casi specifici (aumento prezzi del carburante, tasse, diritti e tassi di cambio) e, comunque, previa comunicazione entro 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto.

A fronte di tale previsione è stato introdotto il diritto per il viaggiatore di ottenere una corrispondente riduzione del prezzo ove i costi di cui sopra subiscano una diminuzione.

E' stato, inoltre, diminuito dal 10% all'8% il limite oltre il quale l'aumento di prezzo determina il diritto del viaggiatore di recedere dal contratto senza corrispondere penali ed ottenendo la restituzione di quanto pagato.

C. Modifica di altre condizioni contrattuali prima dell'inizio del pacchetto (art.40)

a. Modifica di scarsa importanza

Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può modificare le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, soltanto se:

- La modifica è di scarsa importanza
- Si è riservato tale facoltà nel contratto
- Comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su supporto durevole

b. Modifica significativa a caratteristiche principali del pacchetto

Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una caratteristica principale del pacchetto di cui all'art. 34, comma 1, lett. a) o non può soddisfare le richieste specifiche del viaggiatore o deve aumentare il prezzo oltre l'8%, informa il viaggiatore:

- delle modifiche
- del termine entro cui deve comunicare se le accetta
- delle conseguenze di una mancata risposta

A sua volta il viaggiatore può:

- accettare la modifica, oppure
- recedere dal contratto senza spese e con diritto al rimborso di quanto pagato e al risarcimento del danno
 - In caso di recesso al viaggiatore può essere offerto un pacchetto di qualità equivalente o superiore senza aumento di prezzo, o di qualità inferiore con riduzione di prezzo.

D. Recesso del viaggiatore (art. 41, commi 1, 2, 3, 4, 7)

In una prospettiva di maggior tutela dei consumatori, sono state ampliate le facoltà di recesso del viaggiatore.

In particolare, è stata prevista la facoltà del viaggiatore di recedere dal contratto in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto turistico, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili.

Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

E' stato, inoltre, previsto il diritto del viaggiatore di recedere senza penali con il rimborso integrale dei pagamenti effettuati, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. Il viaggiatore non ha diritto ad indennizzi supplementari.

In tale ipotesi, ove il viaggiatore receda dal contratto, si determina anche la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, è stato introdotto il diritto del viaggiatore di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione.

Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite, il diritto di recesso è escluso, ma l'organizzatore ha l'onere di documentare la variazione di prezzo e di evidenziare adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.

E. Recesso dell'organizzatore (art. 41, comma 5)

L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico con rimborso di tutti i pagamenti ricevuti ma senza indennizzo supplementare, nei seguenti casi:

- a. Il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore a quello previsto in contratto
 - ▀ previa comunicazione al viaggiatore entro il termine fissato e comunque entro:
 - 20 giorni, per viaggi di durata superiore a 6 giorni
 - 7 giorni, per viaggi di durata tra 2 e 6 giorni
 - 48 ore, per viaggi di durata inferiore a 2 giorni
- b. Non è in grado di eseguire il contratto per circostanze inevitabili e straordinarie
 - ▀ previa comunicazione al viaggiatore senza ritardo prima dell'inizio del pacchetto

Nei casi di recesso dell'organizzatore di cui alle lett. a. e b. si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

6. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE PER L'INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO (art. 42 commi 1-7)

L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, prestati dallo stesso organizzatore o da altri fornitori di servizi turistici.

A. Difetto di conformità di un servizio turistico compreso in un pacchetto:

1. Il viaggiatore informa tempestivamente l'organizzatore
2. L'organizzatore, salvo sia impossibile o troppo oneroso, pone rimedio al difetto di conformità, entro un termine ragionevole fissato dal turista, altrimenti:

- a. il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo e al risarcimento di eventuali danni
- b. Il viaggiatore rimedia personalmente al difetto
 - L'organizzatore rimborsa le spese necessarie, ragionevoli e documentate

B. Difetto di conformità che costituisce un inadempimento di non scarsa importanza, cui l'organizzatore non pone rimedio entro il termine fissato dal viaggiatore:

1. Il viaggiatore può risolvere il contratto senza spese.
 - L'organizzatore provvede al rientro del viaggiatore (ove sia compreso il trasporto).
Ove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio fino a tre notti per viaggiatore.
2. Il viaggiatore può chiedere la riduzione di prezzo, salvo il risarcimento del danno.

7. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE DEL PACCHETTO (art. 42, commi 8-11)

Se una parte sostanziale, per valore o qualità, del valore del pacchetto non può essere fornita in conformità al contratto per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore:

1. l'organizzatore offre soluzioni alternative:
 - a. di qualità equivalente o superiore, senza supplemento di prezzo
 - b. di qualità inferiore, con riduzione di prezzo
2. Il viaggiatore può respingere le proposte alternative se:
 - a. le soluzioni offerte non sono comparabili con quanto previsto in contratto o
 - b. se la riduzione di prezzo è inadeguata

Se è impossibile offrire soluzioni alternative o il viaggiatore le respinge legittimamente, è riconosciuta una riduzione di prezzo.

Ove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, quest'ultimo sostiene i costi dell'alloggio fino a tre notti per viaggiatore.

8. DANNO DA VACANZA ROVINATA (art.46)

L'istituto del danno da vacanza rovinata, già disciplinato nella precedente versione del Codice del turismo, è stato mantenuto, chiarendo la ripartizione delle responsabilità tra il venditore e l'organizzatore.

In particolare, nel caso di inadempimenti delle prestazioni contrattuali che siano non di scarsa importanza, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dai rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un

risarcimento del danno correlato al tempo della vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.

9. RISARCIMENTO DEI DANNI E TERMINI DI PRESCRIZIONE (art.43)

In conformità a quanto previsto dalla Direttiva, è stato portato a due anni il termine di prescrizione per quanto riguarda il risarcimento per i danni derivanti dai difetti di conformità del pacchetto turistico.

Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive, invece, in tre anni o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

Per il risarcimento del danno da vacanza rovinata si è optato per un termine di prescrizione di tre anni.

I termini di prescrizione decorrono dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

10. PROTEZIONE IN CASO DI INSOLVENZA (art.47)

Il Legislatore italiano, esercitando la facoltà prevista dalla Direttiva, ha deciso di estendere al venditore gli obblighi relativi alla protezione in caso di insolvenza.

In particolare, è stato previsto che i contratti di vendita di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono:

- il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto, senza ritardo su richiesta del viaggiatore;
- il rientro immediato del viaggiatore nel caso di pacchetto che include il trasporto del viaggiatore nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rimpatrio.

Riprendendo il comma 3 dell'attuale art. 50 del Codice del turismo, viene precisato che gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui sopra.

11. SERVIZI TURISTICI COLLEGATI (art.49)

La fattispecie dei servizi turistici collegati è stata introdotta dalla Direttiva al fine di fornire una garanzia di livello secondario a quei servizi turistici – molto diffusi nelle transazioni internet – il cui acquisto è agevolato da un professionista, ai fini di uno stesso viaggio o di una stessa vacanza, pur non portando alla creazione di un pacchetto turistico.

Anche per tali servizi è prevista la protezione in caso di insolvenza o fallimento.

In particolare, è prevista una protezione per il rimborso dei pagamenti già effettuati dal viaggiatore al soggetto agevolatore dei servizi turistici collegati per i servizi non prestati a causa dell'insolvenza dello stesso e, se necessario, per il rimpatrio nel caso in cui sia previsto il trasporto del viaggiatore. Tale protezione non opera in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi, ma solo del soggetto agevolatore.

Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza, è previsto a carico dell'organizzatore o venditore l'obbligo di informare il viaggiatore che non sta acquistando un pacchetto turistico e, quindi, non godrà delle relative tutele, ma che ha diritto alla protezione in caso di insolvenza del soggetto agevolatore del servizio turistico (cfr. moduli di cui all'Allegato B).

Il mancato rispetto di tale obbligo di informazione comporta l'applicazione, nel caso specifico, di tutte le maggiori tutele previste per i pacchetti turistici (quindi anche la tutela per la corretta esecuzione del pacchetto).

12. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE DI PACCHETTO TURISTICO (artt. 50 e ss.)

La nuova disciplina introduce una dettagliata disciplina delle responsabilità del venditore, atta a fugare i dubbi che erano emersi, in base alla normativa previgente, sulla ripartizione di responsabilità tra organizzatore e venditore.

In particolare, il venditore è responsabile della corretta esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio.

Viene espressamente posta a carico del venditore la responsabilità per eventuali errori di prenotazione, anche se dipendenti da difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili. Qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, il venditore è responsabile degli errori commessi durante il processo di prenotazione.

Il venditore non è, invece, ritenuto responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

Il venditore risponde come un organizzatore nel caso in cui abbia omesso:

- di fornire al viaggiatore il modulo informativo di cui all'allegato A;
- di fornire al viaggiatore le informazioni relative alla denominazione commerciale, l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore;
- di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore.

Una particolare forma di responsabilità per il venditore è prevista nel caso in cui l'organizzatore sia stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo. In tale ipotesi, infatti, il venditore – stabilito in uno Stato membro – è soggetto agli obblighi propri dell'organizzatore, relativi alla corretta esecuzione del contratto e alla protezione in caso di insolvenza, salvo che fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle disposizioni che prevedono tali obblighi.

Salvo quanto previsto per il danno da vacanza rovinata, il diritto del viaggiatore al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità del venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

13. DIRITTO AD AZIONI DI REGRESSO E DIRITTO DI SURROGAZIONE (art. 51-quinquies)

In conformità all'attuale disciplina è previsto che il venditore e l'organizzatore, che abbiano concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno, hanno il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza.

L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

14. APPARATO SANZIONATORIO (art. 51-septies)

Ai sensi dell'art. 25 della Direttiva, viene introdotto uno specifico apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni che recepiscono la normativa comunitaria.

L'art. 51-*septies* prevede sanzioni pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, somme che possono essere aumentate di un terzo in caso di reiterazione e raddoppiate in caso di ulteriore reiterazione

In particolare, il professionista, l'organizzatore o il venditore che contravviene alle disposizioni relative agli obblighi di protezione in caso d'insolvenza o di fallimento di cui all' articolo 47, commi da 1 a 5 e commi 7 e 8, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro 20.000 euro.

Sono, inoltre, previste sanzioni amministrative accessorie nel caso di violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli articoli 47 e 48: in tal caso al professionista, all'organizzatore o al venditore si applica la sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, l'autorità competente dispone la cessazione dell'attività.

Soggetto competente all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 51-*septies* è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, avvalendosi degli strumenti anche sanzionatori di cui al D.Lgs. n. 206/2005:

- Accerta le violazioni
- Ne inibisce la continuazione
- Ne elimina gli effetti

15. ENTRATA IN VIGORE

L'art. 3 del decreto legislativo n.62/2018 stabilisce, in conformità alla Direttiva, che la nuova disciplina entrerà in vigore dal 1° luglio 2018.

La norma chiarisce che le nuove regole saranno applicabili ai contratti conclusi a decorrere dal 1° luglio 2018.

Per eventuale consultazione si invia in allegato il testo del D. Lgs. n. 62/2018.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.